

ALLEGATO B
delibera n. 14/23/CONS

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI *PROMINENCE* DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

1. L’ambito di applicazione e la finalità delle linee guida	1
2. I servizi di interesse generale	2
3. I dispositivi e le interfacce oggetto delle misure	4
4. I soggetti destinatari delle misure	4
5. Le modalità di implementazione delle misure.....	4
6. Disposizioni finali.....	7

1. L’ambito di applicazione e la finalità delle linee guida

1. Le presenti linee guida sono volte a definire i criteri di qualificazione di un servizio come “*di interesse generale*” al fine di darne adeguato rilievo, come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma*.

2. Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, l’articolo 29 del *Tusma* infatti prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo (*prominence*) ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all’Autorità il compito di definire mediante linee guida i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l’osservanza di quanto previsto al comma 1.

3. Pertanto, le linee guida definiscono dapprima il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo, per poi individuare i dispositivi e le interfacce utente interessate dalle misure di *prominence*, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione.

4. Nel prosieguo, per interfaccia utente si intende qualsiasi sistema che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo o su un dispositivo che si collega all'apparato televisivo, o reso disponibile da un distributore o in un *app store*.

2. I servizi di interesse generale

5. Il paniere di servizi di interesse generale include i servizi di media audiovisivi e radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre, su satellite, *online* – ossia la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico, i servizi in FM distribuiti *online* –, compresi i servizi radiofonici diffusi dalla concessionaria del servizio pubblico in DAB+, nonché i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* – ossia la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in *broadcasting*, i servizi in FM distribuiti *online* – e i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre, con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell'ambito dell'aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata editoriale.

6. Inoltre, in esito a una procedura di valutazione messa in atto dall'Autorità, sono inclusi nel paniere dei servizi di interesse generale anche i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* – ossia la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in *broadcasting*, i servizi in FM distribuiti *online* –, nonché i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre e i servizi radiofonici commerciali diffusi in DAB+, che contribuiscono a garantire il pluralismo dei media e la diversità culturale e di opinione.

7. Nella procedura di valutazione dell'inclusione di un servizio commerciale nel paniere dei servizi di interesse generale, si considerano i seguenti indicatori:

- il tempo dedicato all’informazione (nazionale, regionale e locale);
 - il tempo dedicato a programmi di attualità e a carattere sociale, educativo e culturale;
 - la quota di opere europee;
 - la percentuale di offerte accessibili.
8. La procedura di valutazione si esegue secondo le modalità di seguito indicate.
9. Entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione delle presenti linee guida, i fornitori di servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* – ossia la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in *broadcasting*, i servizi in FM distribuiti *online* –, nonché di servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre e di servizi radiofonici commerciali diffusi in DAB+, inviano formale richiesta all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando, per ogni servizio proposto, i valori dei criteri indicati ai punti precedenti.
10. Al termine della procedura di valutazione delle istanze pervenute, l’Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.
11. I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Autorità eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, al fine di consentire una eventuale nuova valutazione circa l’inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.
12. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, i fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel presente provvedimento, possono inviare formale richiesta all’Autorità, tramite il modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale, specificando che è un servizio di nuova introduzione e indicando i valori dei criteri soddisfatti. Se del caso, ad esito della valutazione delle istanze pervenute, l’Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista.

D8. Si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?

D9. Si condivide la previsione di una procedura *ad hoc* per la valutazione dell'inclusione di ulteriori servizi commerciali nel paniere dei servizi generali? Si condividono gli indicatori individuati?

3. I dispositivi e le interfacce oggetto delle misure

13. I dispositivi sui quali deve essere fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale sono tutti i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale così come definiti al paragrafo 2, tra cui i televisori tradizionali e i televisori connessi a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo e offrono l'accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, i dispositivi che consentono l'ascolto dei servizi radiofonici in DAB+, le interfacce utente o le applicazioni disponibili presso un distributore o in un *app store* che consentono l'accesso a servizi di interesse generale su altri dispositivi, quali *smartphone* e *personal computer*.

D10. Si condivide l'individuazione delle interfacce e dei dispositivi sui quali devono essere implementate le misure di *prominence*?

4. I soggetti destinatari delle misure

14. I destinatari delle disposizioni previste nelle presenti linee guida sono tutti i soggetti in grado di influenzare le modalità con cui sono presentati i contenuti e i servizi agli utenti, ossia i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi o radiofonici e i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti.

D11. Si condivide l'individuazione dei destinatari degli obblighi di *prominence*?

5. Le modalità di implementazione delle misure

Al fine di assicurare la *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale diffusi su digitale terrestre, su satellite e *online*, così come definiti al paragrafo 2, i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 4, introducono un apposito riquadro (*tile*) o icona, immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, che funga da unico punto di accesso ai servizi di interesse generale.

15. Tale riquadro è denominato “*In evidenza*” e conduce a una schermata contenente i loghi della concessionaria del servizio pubblico e dei fornitori di servizi di media audiovisivi generalisti nazionali, posizionati in ordine di attribuzione dei relativi numeri LCN, selezionando i quali si accede all’offerta dei relativi servizi media. Nella medesima schermata sono inoltre presenti le icone da cui si accede alle:

- *TV locali*: i servizi commerciali audiovisivi locali diffusi su digitale terrestre e che dispongono di una testata editoriale, ossia i servizi con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS; eventuali servizi commerciali audiovisivi locali diffusi su digitale terrestre risultanti dalla procedura di valutazione descritta al paragrafo 2;
- *Radio*: i servizi di media radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre, su satellite e *online* (ossia la *catch-up radio*, i servizi in FM distribuiti *online*); i servizi commerciali radiofonici diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* (ossia la *catch-up radio*, i servizi in FM distribuiti *online*) che dispongono di una testata editoriale, ossia i servizi con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS; eventuali servizi commerciali radiofonici diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* (ossia la *catch-up radio*, i servizi in FM distribuiti *online*) risultanti dalla procedura di valutazione descritta al paragrafo 2.
- Altre icone che possono raggruppare i servizi di media audiovisivi nazionali, diversi dai generalisti, diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* che dispongono di una testata editoriale, ossia i servizi con genere di programmazione di tipo semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, nonché eventuali servizi commerciali audiovisivi nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e *online* risultanti dalla procedura di valutazione descritta al paragrafo 2.

16. Inoltre, i medesimi soggetti assicurano che sia possibile accedere ai servizi di interesse generale con un numero massimo di due *click* (azioni) da parte dell'utente, a partire da qualsiasi ambiente del dispositivo, ossia a prescindere dal servizio, funzionalità o applicazione che l'utente sta utilizzando al momento.

17. In aggiunta alle precedenti previsioni, i soggetti individuati al paragrafo 4 scelgono e implementano almeno una delle seguenti soluzioni: *i*) un collocamento del paniere dei servizi di interesse generale tra le prime cinque posizioni nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti; *ii*) un collocamento del paniere dei servizi di interesse generale tra le prime cinque posizioni nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti; *iii*) l'introduzione di un tasto *ad hoc* per l'intero paniere dei servizi di interesse generale (o più tasti per diverse tipologie di servizi) sui telecomandi o sui dispositivi che consentono l'accesso ai servizi.

18. Con lo scopo di assicurare la *prominence* dei servizi radiofonici di interesse generale trasmessi in DAB+, i soggetti destinatari degli obblighi, così come individuati al paragrafo 4, prevedono un collocamento dei servizi di interesse generale in corrispondenza delle prime posizioni all'interno della lista dei programmi ricevibili presentata agli utenti.

19. Al fine di esplorare l'eventuale impatto sulla presente regolamentazione delle nuove soluzioni tecnologiche che si stanno affermando recentemente, quali lo *standard* DVB-I, per favorire la convergenza tra trasmissioni *broadcast* e trasmissioni via IP, e la sua integrazione con l'HbbTV (*Hybrid Broadcast Broadband TV*), si prevede, entro 90 giorni dalla conclusione del presente procedimento, l'avvio di un Tavolo tecnico, della durata massima di 90 giorni e aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, quali i produttori di dispositivi, i fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, i gestori e gli sviluppatori delle interfacce utente dei dispositivi citati. Il Tavolo tecnico è presieduto e coordinato dalla Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. Durante i lavori, il Tavolo tecnico definisce una proposta in merito agli argomenti trattati, su cui l'Autorità si esprime adottando apposita delibera.

D12. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale diffusi su digitale terrestre, su satellite e *online*?

D13. Si suggeriscono altre modalità di implementazione per assicurare la *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?

D14. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi radiofonici di interesse generale trasmessi in DAB+?

D15. Si condivide la previsione concernente l'avvio di un tavolo tecnico volto ad esplorare l'eventuale impatto sulla regolamentazione di nuove soluzioni tecnologiche?

6. Disposizioni finali

20. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi e la messa in atto delle modifiche *software* o *hardware* previste dalle presenti linee guida, si prevede un periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale, per l'attuazione delle misure di *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale.

21. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informano tempestivamente l'Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare agli obblighi.

22. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

D16. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?